



Al Dirigente dell'A.T. di Brescia

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Brescia

Alle RSU delle Istituzioni Scolastiche di Brescia

A tutto il personale docente e ATA delle Istituzioni Scolastiche di Brescia

All'Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Brescia

Oggetto: Indicazioni generali in tema di relazioni sindacali tra le Istituzioni Scolastiche, OO.SS firmatarie del CCNL 2016/18 e RSU.

Le sottoscritte OO.SS. FLC CGIL Brescia, CISL FSUR Brescia, Federazione UIL SCUOLA RUA Brescia, SNALS CONFESAL Brescia, FGU GILDA Brescia,

premesso che il CCNL Scuola 2016/18 all'art 22 comma 4 cita testualmente in materia di relazioni sindacali:

“ La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:

c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale”,

visto quanto indicato nell'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 e CCNQ del 09/02/2015,

rilevato che ad oggi risultano dimissioni e/o decadenza di alcuni membri della RSU delle istituzioni scolastiche,

tenuto conto delle segnalazioni pervenute dalle Istituzioni Scolastiche in tema di relazioni sindacali con le OO.SS firmatarie del CCNL 2016/18 e la RSU ed essendo tematiche di natura endosindacale e non di competenza dei Dirigenti Scolastici,

FORNISCONO

le seguenti indicazioni generali atte a dare supporto nella gestione della contrattazione integrativa decentrata a livello di istituzione scolastica, nonché in materia di confronto e informativa sindacale.

DIMISSIONI DI UN COMPONENTE DELLA RSU DI ISTITUTO:

- 1) L'art. 7 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, così come modificato dall'Accordo Quadro del 7/02/2015, prevede che le dimissioni di un membro della RSU devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU, che, contestualmente al nominativo del subentrante o alla dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, provvede a darne comunicazione al servizio di gestione del personale e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran.
- 2) E' di stretta competenza della RSU prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni.
Pertanto, ne deriva che l'Amministrazione NON ha alcun compito se non quello di ricevere dalla RSU, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, le comunicazioni riguardanti eventuali dimissioni e relative sostituzioni.
- 3) L'art. 7, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 **NON** consente di sostituire un componente della RSU con un non eletto appartenente ad un'altra lista. Lo stesso, infatti, chiaramente indica che la sostituzione va effettuata con **"il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista"**.

DECADENZA DI UN COMPONENTE DELLA RSU DI ISTITUTO:

- 4) L'art. 3 della parte II dell'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, così come modificato dall'Accordo quadro del 7/02/2015, al comma 3 prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali.
Pertanto, dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU è la presenza in servizio dell'eletto, condizione che non sussiste qualora lo stesso si dimetta dall'amministrazione, cessi il proprio contratto o si trasferisca ad altra scuola, casi in cui il componente della RSU decade.
Si evidenzia, però, che spetta alla RSU il compito di provvedere alla sostituzione del componente decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, pertanto l'Amministrazione a tal riguardo NON ha alcun compito se non quello della presa d'atto delle comunicazioni della RSU. Anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista.
- 5) Le OO.SS. hanno la facoltà di accreditare ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. del comparto Scuola 2016/18 alla rappresentanza sindacale presso una determinata istituzione scolastica il personale scolastico in servizio nelle varie scuole della provincia che ritiene idoneo, e nella fattispecie anche una RSU decaduta e/o dimissionaria ai fini dell'esercizio delle funzioni con particolare riferimento alle materie del C.C.N.L. art. 22 comma 4.

PROCEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLE RSU IN DECADENZA O DIMISSIONARI:

- 6) La nomina, sostituzione (surroga), decadenza è competenza della RSU mentre l'Amministrazione NON ha alcun titolo a decretare in quanto procedure di natura endosindacale.

DECADENZA DELLA RSU DI ISTITUTO:

- 1) Qualora a seguito di decadenze e/o dimissioni, non compensate da sostituzioni con altri nominativi della stessa lista, il numero dei componenti della RSU scenda al di sotto del 50%, decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni.

- 2) Nel caso in cui la RSU decada nel corso della vigenza triennale, l'indizione per la elezione della nuova RSU spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto come risulta dall'art. 2, comma 1, della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall'articolo 1 della parte II dello stesso.
La Commissione elettorale, che decade con la conclusione delle elezioni svolte, non può in nessun caso sostituirsi nell'iniziativa alle organizzazioni sindacali suddette, anche qualora queste, debitamente sollecitate, non abbiano provveduto all'indizione.
Nel caso di nuove elezioni deve essere nominata una nuova Commissione elettorale ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e relativo regolamento elettorale.
La nuova RSU eletta rimarrà in carica fino alle elezioni generali delle RSU del comparto.
- 3) L'Amministrazione non ha alcun compito nell'indizione delle elezioni, se non quello di dare il proprio supporto logistico affinché le procedure elettorali si svolgano regolarmente.
- 4) Dopo il periodo di decadenza della RSU e fino alla indizioni di nuove elezioni le relazioni sindacali, compresi la contrattazione, confronto e informativa, si svolgono con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la RSU rimasti eventualmente in carica.

Le sottoscritte OO.SS., considerata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in materia di relazione sindacali, in tema di contrattazione, confronto e informativa, vista la tempistica ristretta e nelle more della definizione di nuove elezioni RSU, supporteranno per l'anno scolastico 2019/20 le istituzioni scolastiche in cui risulta decaduta la RSU di istituto attraverso le segreterie territoriali con i propri dirigenti/quadri e terminali associativi.

Si rendono, inoltre, disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento per tutta la *comunità educante* delle varie Istituzioni Scolastiche di Brescia al fine di evitare forme di contrasto normativo e/o procedurale.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Brescia, 22/11/2019



Antonella Poli



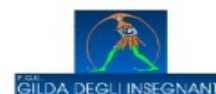
Luisa Treccani



Francesco Guadagno



Mario Soldato



Adriano Cattellan